



*Il Presidente della Regione*

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 90 del 9/10/2020

**Oggetto:** Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Disposizioni conseguenti al regime di sospensione delle prestazioni di cui all'OPGR n. 3/2020 e seguenti. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* a tenore del quale le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;



*Il Presidente della Regione*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

**VISTO** il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

**VISTO** il DPCM dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**VISTO** il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;



*Il Presidente della Regione*

**VISTO** il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19” *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto la ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il DL 16.05.2020 n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che, in considerazione del miglioramento delle condizioni epidemiche, ha disposto, a far data 18.05.2020 e 03.06.2020, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione rispettivamente all'interno del territorio regionale e di quello nazionale;

**VISTO** il DL 30 luglio 2020, n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

**VISTO** il DL 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dalla Protezione Civile relativi all'emergenza Coronavirus;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid – 19;

**VISTA** la nota, agli atti del Dipartimento Sanità, prot. n. RA/0040357/20 con la quale è stato comunicato, alle strutture accreditate e contrattualizzate nel 2019 per l'erogazione di prestazioni ospedaliere e territoriali, che:

- nelle more della nuova programmazione per l'individuazione dei tetti definitivi di spesa 2020, la contrattualizzazione 2019 sarebbe stata presa come parametro di riferimento per la successiva tornata contrattuale;
- ai fini della programmazione delle attività da rendere per conto del SSR, fino alla data di sottoscrizione del contratto, ciascuna struttura avrebbe dovuto attenersi al rispetto del tetto di spesa individuale, determinato provvisoriamente con riferimento ai tetti fissati nell'anno 2019, al fine di non superare il tetto massimo di spesa previsto;
- ciascuna struttura avrebbe dovuto provvedere ad erogare i volumi di prestazioni correlati al suddetto importo, frazionato in mensilità, tenuto conto del fatto che la produzione avrebbe dovuto consistere esclusivamente in attività programmate;



*Il Presidente della Regione*

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale nn. 3/2020, 7/2020, 23/2020, 37/2020 che, per assicurare il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, hanno disposto, tra l'altro, la sospensione delle attività sanitarie ivi indicate;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 aprile 2020, n. 55 del 05 maggio 2020 e n. 76 del 20 giugno 2020 che hanno progressivamente riavviato le attività precauzionalmente sospese dai suddetti provvedimenti presidenziali;

**PRESO ATTO** dei dati di fatturato trasmessi dall'ASR al Dipartimento Sanità con nota del 02 settembre 2020 prot. n. 806, agli atti del Dipartimento, relativi alle strutture private contrattualizzate ai sensi della DGR n. 349/2019 per l'erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26, anch'esse destinatarie della missiva prot. n. RA/0040357/20, che documentano, nel regime di sospensione di cui all'OPGR n. 3/2020 e ss, un rilevante scostamento rispetto ai tetti di spesa confermati con la predetta nota prot. n. RA/0040357/20;

**VISTA**, in questo senso, la Tabella, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che indica in dettaglio, per ciascuna struttura, il valore assoluto e percentuale degli scostamenti intervenuti nell'arco temporale marzo-giugno 2020;

**RITENUTO** che gli scostamenti indicati nell'Allegato 1 evidenzino e dimostrino il mancato soddisfacimento della domanda assistenziale presa in carico dalla Regione, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art 8 quinques del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

**RILEVATA**, pertanto, l'urgente necessità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza programmati e non ancora completamente assicurati sul territorio regionale;

**VISTA** la DGR 481 del 05 agosto 2020 "*Linee operative per lo sviluppo dei servizi di telemedicina nella regione Abruzzo*" che ha definito, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo efficace, sicuro ed organizzato degli strumenti della telemedicina anche per i pazienti necessitanti prestazioni di riabilitazione;

**RITENUTO** di poter consentire alle strutture private accreditate ex art. 26 il ricorso alla telemedicina, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 481/2020, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale ai sensi delle OO.PP.GG.RR. n. 3/2020 e ss, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidità degli specifici tetti di spesa stabiliti dalla DGR n. 349/2020 e confermati dalla già citata nota prot. RA/0040357/20;

**STABILITO** che le AA.SS.LL. si impegnino a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente dall'Erogatore, fermo restando che quest'ultimo deve assicurare il rispetto del limite di spesa previsto per il 2020;



*Il Presidente della Regione*

**PRECISATO** che la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate;

**RITENUTO** che ciascuna ASL comunichi al Dipartimento Sanità l'impatto, sulle proprie liste di attesa, dei programmi di attività definiti a livello aziendale con gli Erogatori per le strutture di specifica afferenza;

**PRESO ATTO** dei Piani industriali per la riduzione delle Liste di attesa trasmessi dalle AA.SS.LL., con le note prot. RA 0211882/20 del 14.07.2020, prot. RA 0212320/20 del 14.2020 prot. RA 0210925/20 del 13.07.2020, prot. RA 0211834/20 del 14.07.2020, tutte agli atti del Dipartimento;

**PRECISATO** che, in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza;

**PRECISATO** che le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento si riferiscono alle prestazioni erogate nel 2020;

**RIBADITI** l'obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento;

**RITENUTO** necessario assumere tutte le misure recate dalla presente Ordinanza per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

#### **ORDINA**

*-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-*

1. **Di CONSENTIRE** alle strutture private accreditate ex art. 26 il ricorso alla telemedicina, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 481/2020, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale ai sensi delle OO.PP.GG.RR. n. 3/2020 e ss, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidabilità degli specifici tetti di spesa stabiliti dalla DGR n. 349/2020 e confermati dalla già citata nota prot. RA/0040357/20;
2. **Di STABILIRE** che le AA.SS.LL. si impegnino a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente dall'Erogatore, fermo restando che quest'ultimo deve assicurare il rispetto del limite di spesa previsto per il 2020;



*Il Presidente della Regione*

3. **DI PRECISARE** che la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate;
4. **DI STABILIRE** che ciascuna ASL comunichi al Dipartimento Sanità l'impatto, sulle proprie liste di attesa, dei programmi di attività definiti a livello aziendale con gli Erogatori per le strutture di specifica afferenza;
5. **DI PRECISARE** che, in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza;
6. **DI STABILIRE** che le prestazioni erogate ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento si riferiscono alle prestazioni erogate nel 2020;
7. **DI RIBADIRE** l'obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

**Il Direttore del Dipartimento Sanità**

Dr. Claudio D'Amario  
(firmato digitalmente)

**L'Assessore alla Salute**

D.ssa Nicoletta Verì  
(firmato digitalmente)

**Il Presidente della Giunta**

Dott. Marco Marsilio  
*Firmato digitalmente*